

ABOLITA L'ICI PRIMA CASA

L'ICI sulle abitazioni principali è stata definitivamente abolita. L'art. 1 del D.L. 93/2008 (convertito nella legge 126/2008), recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", si occupa integralmente, anche nella versione modificata dalla legge di conversione, dell'esenzione ICI "prima casa", nel senso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente. La nuova formulazione della norma si segnala per due rilevanti novità, la prima delle quali è l'introduzione nel comma 2 della "delibera comunale". In tal modo il legislatore ha inteso disporre (retroattivamente) l'estensione del regime di esenzione alle abitazioni assimilate a quella principale dal comune competente con deliberazione vigente alla data del 29 maggio 2008 (entrata in vigore del D.L. 93/2008). L'altra novità d'interesse per i soggetti passivi è rappresentata da una sorta di mini-sanatoria, prevista dal comma 6-*bis*. Con questa novella il legislatore, con esclusivo riferimento alle fattispecie d'individuazione dell'abitazione principale, ha concesso ai contribuenti un tempo supplementare (30 giorni) per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso (acconto ICI 2008), senza applicazione di alcuna sanzione.